



DETERMINA N. 113 DEL 20-12-2017

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA "INSIEME", AZIENDA SPECIALE INTERVENTI SOCIALI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GIOVANNI MASI PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SOCIALE

LA DIRETTORA

Richiamati:

- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'articolo 114 con riferimento all'Azienda speciale, ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;
- l'atto con cui è stata costituita l'Azienda speciale di tipo consortile denominata InSieme Azienda Speciale Consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia" tra i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno repertoriato al n. 46.391 in data 27.11.2009 e il successivo atto integrativo repertoriato al n.12096 in data 19.12.2013;
- l'atto repertorio n.17/2013 con cui i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno hanno costituito l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, in conformità all'art.32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n.21/2014 con la quale è stata approvata la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, socio-sanitari e che prevede che in attuazione della Legge Regionale n.12/2013, l'Unione si avvarrà per la produzione e erogazione dei servizi sociali dell'Azienda speciale dell'Unione, costituita ai sensi dell'art 114 del D.Lgs n. 267/2000;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione n.28 del 18 dicembre 2015 e dell'Assemblea Consortile n.6 del 21 dicembre 2015 con cui è stato preso atto della trasformazione dell'Azienda consortile in Azienda speciale dell'Unione, del trasferimento delle suddette quote e dello schema del nuovo statuto;
- la deliberazione dell'Unione dei Comuni n.27 del 28 dicembre 2015 con cui sono state approvate l'acquisizione, da parte dell'Unione, delle quote di capitale di dotazione di InSieme cedute dai Comuni; la trasformazione dell'Azienda speciale di tipo consortile - InSieme Azienda Speciale Consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia – in Azienda Servizi alla Cittadinanza, InSieme Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia e lo Statuto dell'Azienda speciale;

Rilevato che, a seguito delle sopracitate deliberazioni, in data 30 dicembre 2015 con sottoscrizione di apposito atto del notaio Dott.ssa Elena Tradii a seguito della cessione e trasferimento delle quote di capitale dai Comuni all'Unione dei Comuni:

- l'azienda InSieme si è trasformata da Azienda consortile in Azienda speciale dell'Unione - Azienda Servizi per la Cittadinanza InSieme Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia
- è stato approvato il nuovo Statuto;

Dato atto che la trasformazione di InSieme da Azienda speciale di tipo consortile ad Azienda Speciale per la Cittadinanza dell'Unione avviene senza soluzione di continuità e senza modificarne la natura giuridica di ente pubblico non economico strumentale all'Unione dei Comuni e che l'Azienda speciale dell'Unione resta titolare di tutti i rapporti attivi e passivi in essere;

Vista la Delibera del Consiglio dell'Unione n.16 del 27/04/2017 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Programma 2017/2019, del Bilancio Pluriennale di previsione 2017/2019 e del Bilancio Economico preventivo 2017 dell'Azienda Servizi per la Cittadinanza InSieme";

Dato atto che:

- ASC InSieme gestisce i servizi di assistenza domiciliare, centro diurno e centro socio-ricreativo a favore di cittadini anziani e disabili residenti in tutto il territorio del Distretto e che tali servizi tendono a favorire il permanere dell'assistito nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la sua qualità di vita;
- con determina n. 116 del 3/12/2013, al fine di qualificare i servizi sopra indicati si é provveduto a sottoscrivere con l'Associazione sportiva dilettantistica Giovanni Masi una convenzione per la gestione di attività di promozione sociale, che prevedono l'impiego di volontari dell'associazione nello svolgimento di attività integrative, in sintesi:
 - 1) servizio di trasporto e accompagnamento anziani individuati dai servizi presso centri commerciali, o altri esercizi commerciali per l'effettuazione della spesa;
 - 2) servizio di trasporto e accompagnamento anziani individuati dai servizi presso luoghi di interesse collettivo del territorio (cimitero e mercato) per attività di socializzazione;
 - 3) attività di mobilitazione di gruppo presso i Centri diurni e/o i centri socio-ricreativi gestiti dall'Azienda sul territorio distrettuale rivolta agli utenti dei servizi;

Considerato:

- che la convenzione scadrà il 31/12/2017;
- che l'iniziativa e' stata valutata positivamente dagli utenti e dagli operatori dei servizi durante le assemblee e le riunioni di equipe;
- che nell'incontro di verifica della convenzione del 15/11/2017 le parti hanno concordato il rinnovo del disciplinare secondo i patti e le condizioni contenute nell'allegato;

Ritenuto pertanto opportuno, sulla base delle motivazioni esposte, procedere al rinnovo della Convenzione tra l'Azienda Servizi per la Cittadinanza InSieme, Azienda speciale interventi sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia e l'Associazione sportiva dilettantistica Giovanni Masi per la gestione di attività di promozione sociale" allegata al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Visto:

- il D. Leg.vo n. 267/2000;
- la Legge 383 del 7/12/2002 "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale";
- la L.R. 34 del 09/12/2002;
- lo Statuto;

Informato del presente provvedimento il Consiglio di Amministrazione;

DETERMINA

- di approvare il testo della Convenzione tra l'Azienda Servizi per la Cittadinanza InSieme, Azienda speciale interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia e l'Associazione sportiva dilettantistica

Giovanni Masi per la gestione di attività di promozione sociale allegata al presente atto, (allegato A), parte integrante e sostanziale dello stesso;

- di dare atto che la nuova convenzione ha validità dal 01/01/2018 fino al 31.12.2020.
- di valutare che la spesa di cui all'art.7 della convenzione già citata è stabilita nella misura massima di 3.426,00 euro annui per un totale di Euro 10.278,00 sul triennio;
- di dare atto che le suddette spese trovano copertura nel Bilancio Pluriennale di ASC InSieme, precisamente al conto 40071162.

Casalecchio di Reno, 20 Dicembre 2017

La Direttrice
Cira Solimene



CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA INSIEME, AZIENDA SPECIALE INTERVENTI SOCIALI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GIOVANNI MASI PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SOCIALE

L'anno 2017, addì 20 del mese di Dicembre presso la sede di ASC InSieme, Casalecchio di Reno

L'Azienda Servizi per la Cittadinanza InSieme, Azienda speciale interventi Sociali, Valli del Reno, Lavino e Samoggia, con sede legale a Casalecchio di Reno in Via Cimarosa 5/2 - C.F: 02985591201, che in seguito sarà chiamata ASC InSieme, rappresentata dalla Dott.ssa Cira Solimene in qualità di Direttrice, la quale agisce in nome, per conto ed interesse dell'Azienda stessa

E

L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GIOVANNI MASI che in seguito sarà chiamata Associazione, C.F.: 80152380376, con sede legale in Via N. Bixio n.12 a Casalecchio di Reno rappresentata dal Sig.Giacomo Savorini quale legale rappresentante dell'Associazione stessa,

RILEVATO CHE

L'Associazione è, istituita per promuovere la pratica, lo sviluppo, la diffusione dello sport dilettantistico inteso come formazione psico-fisica, mediante attività di gestione di ogni forma agonistica, ricreativa, culturale non selettiva e non emarginante che sia occasione di crescita civile, morale e culturale dei cittadini di ogni fascia di età

PREMESSO

- che la Legge 383 del 7.12.2002 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
- che la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 34 del 9 dicembre 2002, nell'esercizio delle proprie competenze, sulla base dei principi sanciti nella normativa nazionale richiamata, detta norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale quale espressione d'impegno e pluralismo della società civile;
- che l'Associazione è iscritta nell'Albo delle Associazioni del Comune di Casalecchio di Reno al n. 5 e all'Albo provinciale della Associazioni di promozione sociale con atto prot. n. 78532 del 29/06/2000;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

Le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale.

ART. 2

Finalità della presente convenzione è il coordinamento e la disciplina dell'impiego dei volontari iscritti all'Associazione in attività di pubblico interesse nel territorio del Distretto di Casalecchio di Reno ai sensi della L.R. 34/2002. L'Ente pubblico volendo garantire alcuni servizi di propria competenza, atti-

va con l'Associazione la collaborazione per lo svolgimento delle seguenti attività, complementari e non sostitutive dei servizi di competenza dello stesso:

- 1) servizio di trasporto e accompagnamento anziani individuati dai servizi presso centri commerciali, o altri esercizi commerciali per l'effettuazione della spesa;
- 2) servizio di trasporto e accompagnamento anziani individuati dai servizi presso luoghi di interesse collettivo del territorio (cimitero e mercato) per attività di socializzazione;
- 3) attività di mobilitazione di gruppo presso i Centri diurni e/o i centri socio-ricreativi gestiti dall'Azienda sul territorio distrettuale rivolta agli utenti dei servizi, allo stato attuale centro diurno Villa Magri a Casalecchio, centri diurni Biagini e Fantoni a Zola Predosa, centro socio-ricreativo Sereno a Monte San Pietro;

ART. 3

All'inizio delle attività i Responsabili della gestione dei Progetti, nominati rispettivamente per l'Ente Pubblico e per l'Associazione, predispongono il programma operativo per la realizzazione delle attività sopra elencate. Tale programma dovrà contenere l'indicazione dei volontari interessati, degli utenti coinvolti, la proposta dettagliata delle attività, la cadenza e la durata delle attività stesse.

Le parti concordano che le azioni di cui al punto:

- 1) abbiano durata media di tre ore e mezza, cadenza settimanale, periodo indicativo di trentadue settimane;
- 2) abbiano durata media di due ore, cadenza quindicinale, periodo indicativo sedici settimane;
- 3) abbiano durata media di un'ora e mezza, cadenza bi-settimanale, presso:
 - il centro diurno Villa Magri, per un totale di 58 incontri, abbiano durata media di un'ora, cadenza bi-settimanale, presso
 - il centro diurno Biagini, per un totale di 30 incontri
 - il centro diurno Fantoni, per un totale di 30 incontriabbiano durata media di due ore, cadenza quindicinale, presso:
 - in centro diurno Sereno, per un totale di 15 incontri

Tali precisazioni hanno l'obiettivo di qualificare la programmazione dell'intervento, consentire la partecipazione consapevole dei cittadini e la corretta integrazione con l'organizzazione dei servizi pubblici coinvolti. Per la presentazione delle attività convenzionate l'Associazione mette a disposizione circa n. 15 volontari. Eventuali modifiche ai criteri sopra riportati possono essere concordate in forma scritta tra le parti.

ART. 4

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato, si impegna inoltre a dare immediata comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori. L'Ente è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione. I responsabili della gestione del programma vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore. I responsabili verificano i risultati del programma operativo con incontri periodici, visite sul posto, e colloqui con i fruitori.

ART. 5

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche impegnandosi inoltre a formare gli stessi al fine della corretta attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento

al D.Lgs. n. 81 del 2008. L'Ente pubblico si impegna, in ottemperanza dello stesso D.Lgs a promuovere la necessaria informazione e collaborazione in materia di sicurezza.

ART. 6

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di associazionismo, l'Associazione garantisce altresì che gli utenti siano individuati quali soggetti terzi in relazione a detta copertura assicurativa, senza alcun onere a carico degli utenti stessi. L'Ente pubblico assicura che tale garanzia non deve essere prevista a favore degli anziani inseriti nell'attività di cui al punto 3 del precedente art. 2 in quanto gli utenti del servizio sono già beneficiari di apposita copertura assicurativa in relazione alle attività svolte all'interno dei servizi. L'Associazione infine per le attività di cui ai punti 1) e 2) di cui al precedente art. 2 mette a disposizione un mezzo di trasporto Volkswagen 2 DM – targa BW423TN in regola con la normativa del Codice della strada per il trasporto degli utenti.

ART. 7

L'Ente Pubblico si impegna a rimborsare all'Associazione:

- le spese assicurative per i volontari e degli utenti, così come previsto dalla LR 34/2002;
- le spese vive sostenute dall'Associazione e dai volontari per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione;

nel limite massimo di € 3.426,00 calcolati su base annua.

La documentazione giustificativa dovrà essere a disposizione dell'Ente Pubblico presso la sede dell'Associazione.

ART. 8

L'Ente pubblico si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'Associazione, la quale è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

ART. 9

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2018 fino al 31.12.2020. L'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione. La redazione della nuova convenzione dovrà essere subordinata ad un preventivo incontro o scambio di comunicazione tra le parti onde concordare il contenuto della convenzione stessa. Detto incontro o scambio di comunicazione dovrà essere effettuato almeno due mesi prima della scadenza della presente convenzione. La convenzione potrà essere modificata ed integrata previo accordo tra le parti. L'Ente pubblico può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivati dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida. L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Ente pubblico di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardano in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 10

L'Ente pubblico designa l'Associazione responsabile del trattamento dei dati personali, di cui la prima è titolare, ai soli fini dell'adempimento della presente convenzione, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196. L'Associazione si impegna pertanto a procedere al trattamento dei dati di cui l'Ente è titolare nell'osservanza delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati

ART.11

L'Ente pubblico si impegna a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione delle attività di cui all'art. 2.

ART.12

Il D.P.R. 62/2013, cd "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", in vigore dal 19/06/2013, prevede all'art. 2 che, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice siano estesi a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico quindi anche ai volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione. La violazione degli obblighi derivanti da tale Codice può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di convenzione. Il suddetto Codice è disponibile anche sul sito www.ascinsieme.it.

ART. 13

La presente convenzione redatta, in duplice originale, sarà registrata solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Casalecchio di Reno, 20 Dicembre 2017

P. ASC INSIEME
La Direttrice
Cira Solimene

*(sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art.21 D.Lgs.n82/2005 e s.m.i.)*

P. L'ASSOCIAZIONE
Il legale rappresentante
Giacomo Savorini

